

R.G. Sovr. 1/ [REDACTED]



## Tribunale di Rovigo

N. 1889/ [REDACTED] PAV.

N. 15/ [REDACTED] EP. CARTAGEO

Il Giudice dott.ssa [REDACTED],  
sciogliendo la riserva assunta in data 23.04.2019, ha pronunciato il seguente

**DECRETO ex art. 12 L. 3/2012.**

Visto il ricorso depositato da [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato in data [REDACTED] e ivi residente in via [REDACTED], difeso dall'avv. [REDACTED],  
rilevato che con decreto del [REDACTED] – ivi richiamato integralmente *per relationem* – è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti e disposta la comunicazione a tutti i creditori della proposta;  
rilevato che all'udienza fissata per gli adempimenti di cui agli artt. 10 e 11 L. 3/2012 non sono emersi atti di frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano ad opera dell'organo di composizione della crisi da sovraindebitamento Dr. [REDACTED], depositata il 30.04.2019, la quale ha confermato la fattibilità in ordine al pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e alla soddisfazione dei crediti chirografari nella misura del 47,06 %;

dato atto che nella stessa è confermato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 co. 2 L. 3/2012, già evidenziata nella relazione depositata il [REDACTED] e attestante il raggiungimento del 60,43% dei voti favorevoli (cfr. all. 5 alla relazione depositata il [REDACTED]);

constatato che il fabbisogno necessario all'esecuzione dell'accordo deriva per € 30.000,00 da una quota del trattamento di fine servizio (TFS dipendenti pubblici) che verrà erogata a giugno 2020 e da una quota della mensilità pensionistica da corrispondere per 60 mesi, per complessivi € 24.000,00, che verrà erogata a partire da [REDACTED];

sottolineato come l'accordo non contempli il mutuo ipotecario in essere con la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (per un importo residuo di circa Euro 37.000,00) ed il relativo immobile sito in Rovigo alla via [REDACTED], poiché il ricorrente ha inteso mantenere in vita il contratto di mutuo esistente con pagamento rateale nei termini di cui al contratto e che tale previsione, di per sé ammissibile (cfr. decreto di ammissione del decreto del 18.02.2019 e Tribunale di La Spezia 10.09.18), non è stata contestata nella sua convenienza dai creditori;

sottolineato altresì che l'accordo non contempla la liquidazione, oltre che dell'immobile ipotecato di cui sopra, anche della quota del 25% dell'immobile sito in [REDACTED].



stimata per € 30.000,00, in luogo della quale il ricorrente ha messo a disposizione una quota del proprio TFS, come precedentemente indicato;

sottolineato infine che l'accordo non contempla la liquidazione dei restanti beni indicati a pag. 3 del ricorso introduttivo, aventi valore esiguo;

rilevato che il creditore IBL Banca s.p.a. (erogatrice di un mutuo/finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio) esprimendo il proprio voto contrario ha rilevato:

- la "sconvenienza della condotta" tenuta dal debitore, ovvero ha indicato un profilo di non meritevolezza;
- l'inidoneità del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio a determinare una situazione di sovraindebitamento;
- l'opponibilità della cessione del quinto dello stipendio alla procedura, da cui deriverebbe, a dire del creditore, un maggior vantaggio anche in caso di liquidazione dei beni del debitore, considerato che l'art. 14 ter L. 3/2012 co. 5 prevede l'esclusione dalla liquidazione stessa di "stipendi, pensioni, salari";

osservato che i primi due rilievi, oltre ad essere fra loro contraddittori, non colgono nel segno, dal momento che la meritevolezza assume rilevanza nel piano del consumatore e non nell'accordo, e comunque rispetto alla condotta complessiva del debitore non sono emersi elementi tali da far ritenere che il debitore abbia assunto le proprie obbligazioni senza la necessaria diligenza (cfr. pagg. 10 e 11 relazione OCC);

osservato altresì che l'ultimo rilievo è sconfessato dalla giurisprudenza prevalente – e condivisa in questa sede – che ha affermato come il contratto di cessione del quinto dello stipendio comporti la cessione di un credito futuro, che sorge solo nel momento in cui matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile, per cui, sino a quando il credito non viene ad esistenza, la cessione ha efficacia meramente obbligatoria e la titolarità di quanto ceduto resta in capo al cedente. Tale circostanza consente al debitore di disporre, e determina altresì l'inefficacia della cessione medesima alla procedura di composizione della crisi (cfr. *ex multis* Trib. Livorno 20 febbraio 2017 e Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018);

vista la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, co. 2 L. n. 3/2012

**P. Q. M.**

A) OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED]

B) DISPONE che il dr. [REDACTED], nominato quale organo di composizione della crisi, verifichi il corretto adempimento dell'accordo e risolva eventuali problematiche esecutive;

C) DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito [www.tribunale.rovigo.it](http://www.tribunale.rovigo.it), [www.fallimentirovigo.com](http://www.fallimentirovigo.com), [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul Gazzettino inserito di Padova [REDACTED]



Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al dr. [REDACTED], il quale avrà cura di darne comunicazione ai creditori ai fini di cui all'art. 739, II comma c.p.c.

Rovigo, [REDACTED]

Il Giudice

Dr. [REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rovigo li [REDACTED]

